

Principio di diritto n. 4/2025***OGGETTO: Rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC***

La normativa in materia di *Controlled Foreign Companies* (CFC) è dettata dall'articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD) e, da ultimo, dall'articolo 3 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (c.d. Decreto fiscalità internazionale).

Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato d.lgs. n. 142 del 2018, *"La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante - soggetta ad elevata fiscalità - verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in*

assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata".

Nella Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021 (al par. 1.1.) è stato altresì evidenziato come *"i regimi CFC, inizialmente caratterizzati da una finalità anti differimento dell'imposizione ("anti-deferral"), abbiano assunto oggi una più marcata connotazione antiabuso, rientrando nel generale interesse degli Stati di intercettare e contrastare fenomeni di erosione di base imponibile ("base erosion and profit shifting"), anche attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuati su scala transnazionale e volti a minimizzare il carico impositivo complessivo di gruppo".*

L'obiettivo di contrasto a fenomeni di dirottamento degli utili verso giurisdizioni a bassa fiscalità viene perseguito dalla norma attraverso un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell'entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, per trasparenza e indipendentemente dalla sua effettiva percezione.

Più in particolare, in base all'articolo 167 del TUIR, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni:

1. il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia (commi 1 e 2);
2. l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo (comma 4, lettera a);
3. la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di *passive income* menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi (comma 4, lettera b).

In merito a quest'ultima condizione, si ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell'interruzione di un'attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai *passive income* di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il comma 4, lettera b), dell'articolo 167 del TUIR, prevede che costituiscono *passive income* ai fini della disciplina CFC le seguenti categorie di proventi:

- "1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;*
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;*
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;*
- 4) redditi da leasing finanziario;*
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;*
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;*
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente (...)"*.

Tali categorie reddituali sono state sostanzialmente mutate dalla citata Direttiva ATAD che, all'articolo 7, paragrafo 2, prevede un'analoga elencazione.

Al riguardo, si osserva che il risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale per cui la controllata estera è stata costituita e l'inutile sostenimento di rilevanti spese finalizzate all'avviamento dell'attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell'ordinamento interno, dall'articolo 167, comma 4, lett. b), del TUIR.

Non si ravvisano, quindi, i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, dei *passive income* elencati dall'articolo 167, comma 4, lett. b) del TUIR, di recepimento della legislazione unionale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)